



Camera di Commercio
Ferrara

**Procedura per la
segnalazione di illeciti
o di irregolarità:
disciplina della tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti (c.d.
Whistleblower)**

INDICE

Premessa	pag. 3
1. Oggetto della segnalazione	pag. 3
2. Contenuto della segnalazione	pag. 7
3. Destinatari e modalità di segnalazione	pag. 8
4. Attività di accertamento delle segnalazioni	pag.10
5. Tutela del segnalante	pag.11
6. Responsabilità del segnalante	pag.12

Premessa

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Camera di Commercio di Ferrara. È adottata in ossequio alle previsioni contenute:

- nel *Piano Nazionale Anticorruzione*, nel *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016, aggiornamento 2015*, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 10 del 20 gennaio 2015;
- nel *Codice di comportamento della Camera di Commercio di Ferrara, articolo 7 comma 5*, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 9 del 20 gennaio 2014;
- nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)", approvate dall'Autorità nazionale Anticorruzione con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015,

allo scopo di tutelare l'identità del soggetto che effettua la segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 16, introdotto dall'articolo 1, comma 51, Legge 6 novembre 2012, n.190.

1. Oggetto della segnalazione

Costituiscono oggetto di segnalazione comportamenti, rischi, reati, irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico, violazioni al Codice di Comportamento e altri illeciti amministrativi di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Non possono costituire oggetto di segnalazione doglianze o mere lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, di collaborazione o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi.

2. Contenuto della segnalazione

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza il mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La segnalazione deve essere circostanziata e fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ai fini dell'individuazione degli autori della condotta illecita. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

In ogni caso, considerata la *ratio* della norma, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- c) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- d) le generalità dell'autore dei fatti;
- e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- f) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dall'Amministrazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e reso con dovizia di particolari, tale da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati.

3. Destinatari e modalità di segnalazione

I dipendenti e i collaboratori della Camera di Commercio di Ferrara, nel caso in cui intendano segnalare situazioni di illecito riguardanti l'Ente camerale, devono utilizzare il modulo appositamente predisposto, reperibile nell'*intranet camerale*, nonché sul sito *internet* camerale, nella sezione *Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione*. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella predisposta, purché contenente gli elementi essenziali indicati nel Modulo.

La segnalazione deve essere presentata direttamente al Segretario Generale, quale **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** (RPC) e unico dirigente presente nella Camera di commercio di Ferrara, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite invio alla casella di posta elettronica segnalazioni@fe.camcom.it, appositamente dedicata alla ricezione di segnalazioni e monitorata esclusivamente dal RPC, del modulo all'uopo predisposto e scaricabile dalla intranet camerale;
- b) tramite servizio postale (anche posta interna): in tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la segnalazione sia inserita in doppia busta chiusa, indirizzata al RPC e rechi la dicitura "riservata personale";
- c) mediante consegna a mano al RPC;
- d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al RPC, il quale ha l'obbligo di redigere specifico verbale che il segnalante è tenuto a sottoscrivere.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione andrà effettuata :

- a) al Presidente dell'Ente camerale, secondo le modalità indicate sopra alle lettere da b) a d);

e/o

- b) all'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. tramite modello scaricabile sul sito di ANAC o servizio postale.

Qualora la segnalazione sia stata inviata tramite posta elettronica, sarà compito dell'RPC provvedere alla stampa ed alla immediata cancellazione del messaggio dal sistema di posta elettronica.

La segnalazione, ricevuta o verbalizzata, sarà quindi protocollata in forma riservata dal dipendente dell'Ufficio Affari Generali e Segreteria Generale, appositamente incaricato dal RPC, e custodita, con modalità tali da garantirne la massima riservatezza.

4. Attività di accertamento delle segnalazioni

Protocollata la segnalazione, il RPC, garantendo l'assoluto anonimato dell'identità del segnalante, avvia la procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella segnalazione, investendo, per l'acquisizione delle informazioni e/o della documentazione, senza mai rivelare l'identità del segnalante e neppure riferimenti dai quali sia possibile risalirne l'identità, il Capo del Servizio nell'ambito del quale è stato posto in essere il presunto illecito o irregolarità, o il responsabile dell'ufficio nell'ipotesi in cui il segnalato sia il Capo Servizio.

IL RPC potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati.

Qualora i fatti segnalati risultino sussistenti, anche all'esito delle verifiche condotte, il RPC provvederà:

- a trasmettere tempestivamente la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), garantendo l'anonimato del segnalante, unitamente agli eventuali atti istruttori, per gli adempimenti di competenza e le eventuali valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari;
- a comunicare l'esito dell'accertamento al Capo del Servizio nell'ambito del quale è stato posto in essere l'illecito o l'irregolarità accertata, per gli adempimenti di competenza e le valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari, garantendo l'anonimato del segnalante;
- ad informare il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alla gravità e all'entità dei fatti segnalati ed accertati, garantendo l'anonimato del segnalante;

Inoltre, in relazione ai profili specifici di illiceità riscontrati, il RPC valuterà, anche, l'inoltro tra i seguenti soggetti:

- competenti autorità giudiziarie;
- A.N.AC. ;
- Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Corte dei Conti .

Qualora venga accertata l'insussistenza o la manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, il RPC procede ad archiviare la segnalazione, redigendo apposito verbale.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi il RPC, il Presidente si avvarrà della collaborazione di un Capo Servizio, all'uopo incaricato per la verifica dei fatti oggetto di segnalazione.

5. Tutela del segnalante

5.1 Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso

Il RPC e il personale che riceve o comunque viene a conoscenza delle segnalazioni, oltre a coloro

che possono essere successivamente coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante. L'eventuale violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel caso in cui alla segnalazione segua l'avvio di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'accusato nei casi in cui:

- a) vi sia il consenso espresso del segnalante;
- b) la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile per la difesa dell'accusato, purché tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge.

5.2 Divieto di discriminazioni nei confronti del segnalante

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini situazioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione, ne dà notizia circostanziata al RPC che, valutatane la fondatezza e in ragione della gravità, la segnala:

- al Capo Servizio responsabile dell'ufficio di appartenenza dell'autore della discriminazione, affinché valuti la necessità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché la necessità di avviare il procedimento disciplinare;
- all'UPD, per le valutazioni in ordine alla sussistenza di eventuali profili disciplinari nei confronti dell'autore della discriminazione e per gli adempimenti di competenza;
- all'Ispettorato per la Funzione Pubblica presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Resta ferma la facoltà del dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione, di segnalarla all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderisce o le organizzazioni sindacali presenti nell'Ente camerale, qualora non abbia già provveduto il RPC, e al Comitato Unico di Garanzia (CUG).

6. Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Qualora a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.